

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Paola BUZZETTI

Componente

Avv. Enrico MEDICI

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul caso n. 000004/FISI/2019 (Procura Federale) – Deferimento del tesserato DE ZOLT PONTE ROBERTO, incolpato della violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale nonché dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono l'obbligo di comunicare alla Federazione ogni provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di cui si risulta essere destinatari (nella specie la sentenza emessa dal Tribunale Militare di Verona n. 37/2019 del 4 luglio 2019, depositata l'8 luglio 2019, con la quale il tesserato è stato condannato alla pena di un anno e sette mesi di reclusione militare nonché alla pena accessoria della rimozione dal grado, pena sospesa e non menzione).

Svolgimento del processo

Con atto del 13 settembre 2019 il Procuratore Federale deferiva davanti a questo Tribunale il sig. De Zolt Ponte Roberto, tesserato FISI nonché tecnico (allenatore di 2° livello sci fondo), per aver omesso di comunicare agli organi della Federazione l'esistenza della sentenza di condanna n. 37/2019 emessa dal Tribunale Militare di Verona il 4 luglio 2019, depositata l'8 luglio 2019, con la quale è stato condannato alla pena di cui sopra in relazione ai reati di cui *“agli artt. 81 cpv. c.p., 159, 234 commi 1 e 2, 47 c.p.m.p. in relazione agli artt. 61 nn. 2 e 9, art. 47 n. 2 c.p.m.p.”* per il reato di *“simulazione di infermità e truffa militare pluriaggravate in continuazione”*. Tale omissione integrava violazione degli artt. 6 dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Il Presidente del Tribunale, ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari fissava l'udienza di discussione.

All'udienza del 15 ottobre 2019 compariva il Procuratore e, per l'incolpato, l'avv. Carmen Maraviglia, che, preliminarmente, chiedeva di produrre copia dell'atto di appello avverso la sentenza penale di condanna di cui sopra, depositato avanti alla Cancelleria del Tribunale Militare di Verona il 17 settembre 2019.

Il Collegio, ritenuta la tardività della produzione documentale ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, respingeva l'istanza.

L'avv. Maraviglia instava per la sospensione procedimento in attesa di definizione del giudizio penale di appello, riteneva inoltre insussistente il presupposto per l'applicazione della sanzione disciplinare per essersi i fatti di cui al capo A n. 4 dell'imputazione verificati allorché il sig. De Zolt non era tesserato, sottolineando altresì come l'obbligo di comunicazione alla FISJ insorgerebbe solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Quanto alla lesione dell'immagine della FISJ, evidenziava come l'incolpato avesse riferito di non essere stato tesserato nella stagione 2018-2019, con conseguente insussistenza dei presupposti della violazione in quanto la sentenza di condanna e l'eco giornalistico sarebbero intervenuti soltanto nel luglio 2019. In ogni caso richiamava la necessità di collegare ogni conseguenza, anche in relazione alla lesione dell'immagine della Federazione, ad un definitivo accertamento dei fatti.

Il Procuratore Federale rilevava la sussistenza dei presupposti della violazione, in quanto: a) in relazione ai fatti di cui al capo C dell'imputazione, le circostanze non erano contestate e i fatti sarebbero intercorsi in costanza di tesseramento; b) la sentenza del Tribunale Militare era stata pronunciata in costanza di tesseramento; c) l'obbligo di comunicazione della sussistenza di un provvedimento a carico del tesserato sussiste anche quando lo stesso non abbia natura definitiva, come disposto dall'art. 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

Il Procuratore Federale insisteva, pertanto, per l'applicazione della sanzione della sospensione dall'attività federale per sei mesi ex art. 55 lett. d) del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, anche in quanto il sig. De Zolt, oltre che tesserato, riveste anche la carica di tecnico, sia pure in quiescenza non avendo svolto il corso di aggiornamento previsto.

Ritiratosi in camera di consiglio, il Collegio decideva dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente, la richiesta di produzione documentale formulata dalla difesa del sig. De Zolt all'udienza del 15 ottobre 2019 deve essere respinta, in quanto tardiva. L'art. 32 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI prevede infatti che l'incolpato possa depositare memorie, indicare mezzi di prova e produrre documenti nel termine di tre giorni prima dell'udienza. Di tale facoltà, indicata nell'atto di fissazione d'udienza, il sig. De Zolt non si è avvalso, con conseguente decadenza. Peraltro, l'atto d'appello avverso la sentenza di condanna penale offerto in produzione risulta essere stato depositato avanti alla Cancelleria del Tribunale Militare di Verona in data 17 settembre 2019 e, conseguentemente, non può ritenersi atto sopravvenuto alla scadenza del termine di cui al citato articolo 32.

Nel merito, l'atto di deferimento è fondato, risultando provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per violazione degli artt. 6 dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I.

Tale ultima norma, richiamata dall'art. 6 dello Statuto Federale, prevede che i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo siano tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari, rilevante ai fini dell'applicazione del Codice di Comportamento Sportivo, e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Il sig. De Zolt ha pacificamente omesso di comunicare agli organi della Federazione l'atto di rinvio a giudizio del 19.2.2019, nonché la successiva sentenza di condanna (seppur attualmente oggetto di impugnazione).

I provvedimenti di cui sopra hanno senza dubbio rilevanza ai fini dell'applicazione del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in quanto riferiscono condotte del sig. De Zolt contrarie ai "*principi etici fondamentali universali*" che ispirano il movimento olimpico (Carta Olimpica e Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale), vincolanti per qualsiasi soggetto appartenente all'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, e a cui aderisce la FISI attraverso il richiamo, contenuto nell'articolo 6 del proprio Statuto, al dovere di osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, che a sua volta ha recepito nel Codice di Comportamento Sportivo i principi e le clausole

generali contenuti nella Carta Olimpica e nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale.

Le argomentazioni a difesa del sig. De Zolt non sono condivisibili.

In primo luogo, ad una semplice lettura del precetto dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. si evince chiaramente, senza possibilità di differenti interpretazioni, che ciò che la norma indica come elemento da comunicare obbligatoriamente alla Federazione di appartenenza è qualsiasi provvedimento di autorità giudiziaria o sportiva di cui il tesserato sia destinatario e che abbia rilevanza ai fini dell'applicazione del Codice di Comportamento.

Pertanto, il sig. De Zolt avrebbe dovuto, appena venuta a conoscenza dell'instaurazione del procedimento penale militare a suo carico, comunicare immediatamente tale pendenza giudiziaria agli Organi Federali.

Il sig. De Zolt, al contrario, oltre a non riferire l'esistenza del procedimento, non ha neanche informato gli organi della Federazione della sentenza che lo definiva.

L'incolpato, inoltre, si difende sostenendo che, essendo la sentenza non ancora passata in giudicato, non sarebbe configurabile alcuna violazione disciplinare.

Anche tale assunto è privo di pregio.

Il fatto che la decisione del Tribunale Militare non sia passata in giudicato e sia oggetto di appello non esime il tesserato dagli obblighi di comunicazione previsti e sanzionati dall'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I., poiché la responsabilità disciplinare va ricondotta alla semplice omissione della comunicazione di un provvedimento idoneo a ledere l'immagine della Federazione, senza che sia necessario che si verifichi l'ulteriore requisito del passaggio in giudicato.

Per gli stessi motivi è destituita di fondamento l'istanza, formulata dalla difesa, di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale di appello, tenuto altresì conto che l'art. 46, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ non ammette la sospensione del procedimento se non nel caso in cui, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito già sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria.

Sul punto il Collegio di Garanzia, con orientamento costante, ha affermato, in ossequio al principio cardine dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, che il procedimento sportivo non può e non deve esser sospeso, salvo il caso di pregiudizialità sopra citato:

se infatti in pendenza del processo penale il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di tesseramento sportivo, l'intero sistema della giustizia endofederale perderebbe significato (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 37/2016).

Sussistono, certamente, gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare, atteso che è documentalmente provato (cfr. anagrafica federale, in atti) che il sig. De Zolt era tesserato FISU (con la ASD Robinson Ski Team) tanto al momento del rinvio a giudizio (19.2.2019), quanto al momento della pronuncia della sentenza di condanna (4.7.2019).

A nulla rileva, peraltro, l'assunto difensivo secondo cui al momento dei fatti di cui al capo A n. 4 dell'imputazione il sig. De Zolt non fosse tesserato, in quanto sicuramente egli lo era al momento dei fatti di cui al capo C dell'imputazione, contestati come commessi nell'anno 2012 e nell'anno 2013 (cfr. anagrafica federale, in atti).

E' indubbio che la condotta omissiva sopra descritta abbia comportato pregiudizio all'immagine ed al decoro della Federazione.

Contrariamente all'assunto difensivo, risulta documentalmente provato – come già esposto - lo *status* di tesserato del sig. De Zolt al momento del rinvio a giudizio e della pronuncia della sentenza di condanna. Tale circostanza rileva ai fini della configurazione del danno all'immagine e al decoro della FISU.

E' infatti documentalmente provato (articolo pubblicato su *Corriere del Veneto* del 9 luglio 2019, in atti) che la sentenza di condanna del sig. De Zolt ha avuto una diffusione mediatica che, per la oggettiva gravità dei fatti riportati e per la notorietà del proprio tesserato, ha leso l'immagine della Federazione.

La condotta omissiva del sig. De Zolt ha inoltre impedito alla FISU di assumere opportune iniziative a tutela della propria immagine, tenuto anche conto del fatto che il sig. De Zolt è stato un atleta di spicco della Federazione, come tale accompagnato da notorietà presso il pubblico degli appassionati di sport invernali.

Riguardo alla sanzione, il Collegio ritiene congrua l'applicazione della sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera per la durata di due mesi, in considerazione della condotta dell'incolpato, del reiterato comportamento omissivo, del pregiudizio arrecato all'immagine della Federazione, nonché delle condizioni soggettive del tesserato come sopra descritte.

PQM

Il Tribunale, accertata la responsabilità del sig. De Zolt Ponte Roberto in relazione ai fatti contestati, applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera per la durata di due mesi.

Dispone la comunicazione alle parti ed agli Organi Federali di competenza.

Milano, 15 ottobre 2019

Avv. Rodolfo Senes

Avv. Paola Buzzetti

Avv. Enrico Medici